



# COMUNE DI GAZZO

Provincia di Padova

ORIGINALE

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 22 del 05-11-2019

**Oggetto: MACELLAZIONE DEI SUINI A DOMICILIO PER USO PRIVATO  
STAGIONE 2019-2020**

### IL SINDACO

Visto il Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria delle carni approvato con R.D. 20.12.1928, n. 3.298;

Accertato che l'art. 13 del R. D. 3298/28 prevede una autorizzazione apposita del Sindaco, ma che, per criteri di efficienza ed efficacia dell'Autorità Amministrativa, si intende trasformare l'autorizzazione prevista per i singoli casi di macellazione in una autorizzazione complessiva data dalla presente Ordinanza che prevede in dettaglio i requisiti per i beneficiari della presente autorizzazione e le prescrizioni cui devono attenersi anche da un punto di vista di adempimenti amministrativi, in particolare per quanto attiene l'obbligo di comunicazione al Comune della prevista macellazione, sulla quale si esprimerà con una presa d'atto l'addetto al servizio;

Visti i Regolamenti C.E. n. 178/02, 852/04, 853/04 e 1099/09;

Visto il Regolamento (UE) 1375/2015;

Visto il Decreto Legislativo n. 200/2010;

Vista la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3888 del 31/12/2001 e s.m. e i.;

Vista la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3710 del 20/11/2007 e s. m. e i.;

Vista la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2560 del 16/04/2008;

Vista la nota del Ministero della Salute prot. 004460 del 28/11/14;

Vista la proposta del Direttore del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'Azienda ULSS n. 6 "Euganea";

Ritenuto necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, regolamentare la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio in modo da garantire l'Ispezione delle carni e le verifiche sul rispetto del benessere degli animali;

### **ORDINA**

- 1) Che i privati cittadini, interessati alla macellazione dei suini a domicilio, ne diano formale comunicazione all'Ufficio protocollo di questo Comune, al fine di attivare il Servizio Veterinario per i controlli di competenza;

- 2) Che la macellazione dei suini a domicilio, per **l'esclusivo consumo domestico privato è consentita esclusivamente al produttore primario che ha allevato gli animali**. Il produttore primario che intenda macellare altri suini oltre ai due consentiti o che intenda farlo in un periodo diverso da quello indicato tra il **2 Novembre 2019 ed il 29 febbraio 2020**, dovrà macellare gli animali presso un macello riconosciuto.
- 3) Che la lavorazione delle carni potrà iniziare soltanto una volta effettuata la visita sanitaria post mortem da parte del Veterinario Ufficiale che rilascerà apposita attestazione dell'esito della stessa. **Al Veterinario Ufficiale dovrà essere esibita l'apposita documentazione (Mod. 4 all. al DPR n. 320/54) circa la provenienza degli animali;**
- 4) Che il proprietario o una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario, dovrà procedere alla macellazione dei suini assicurando: - che agli animali siano risparmiati dolori, ansia e sofferenze evitabili; - che gli animali siano abbattuti esclusivamente previo stordimento con pistola a proiettile captivo; l'inosservanza di tale disposizione è punita con sanzione da € 258,00 ad € 1.549,00 ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. N. 333/98;
- 5) Che le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni siano in perfette condizioni igienico- sanitarie;
- 6) E' vietata la macellazione dei suini per conto di terzi, **è vietata altresì qualsiasi forma di commercializzazione delle carni o dei prodotti ottenuti dalla loro lavorazione**, dei suini macellati per il consumo domestico privato;
- 7) E' vietata la macellazione **al di fuori dell'orario di servizio** (prima delle ore 6,00 e dopo le ore 18,00 dal lunedì al venerdì, nel pomeriggio del sabato, nei giorni festivi e nelle ore notturne);
- 8) La lavorazione delle carni potrà iniziare soltanto una volta effettuata la visita sanitaria post-mortem da parte del Veterinario Ufficiale; l'attestazione di avvenuta visita dovrà risultare da una dichiarazione del Veterinario su apposito modulo;

## **A U T O R I Z Z A**

- nel periodo tra il **2 Novembre 2019 ed il 29 febbraio 2020**, la macellazione dei suini a domicilio, per **l'esclusivo consumo domestico privato** di uno o al massimo due capi.
  - Obbliga i suddetti cittadini a darne comunicazione scritta al Comune, da compilarsi su apposito modulo, disponibile presso l'Ufficio Anagrafe di Gazzo, e sul sito internet del Comune di Gazzo **almeno 3 giorni prima della data prevista per la macellazione** allegando l'attestazione di avvenuto pagamento mediante **bonifico bancario in favore dell'AZ. ULSS 6 – Euganea (IBAN: IT 41 R 03069 12117 10000 046385 – CAUSALE "suini\_codice di prenotazione Ulss)** come segue: - macellazione di **un suino € 35,00**, - macellazione di **due suini nella stessa giornata € 43,00**.
  - **Il privato cittadino dovrà rivolgersi al servizio Veterinario per la prenotazione del giorno e dell'ora della visita veterinaria delle carni: telefonando al n. 049.9822195 – dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.**
  - **La macellazione senza preavviso scritto e senza controllo sanitario** a norma dell'art. 13 del R. D. 3298/1928 **è punita** ai sensi dell'art. 17 della L. n. 283/1962 **con una sanzione fino ad € 774,00 e con il sequestro e la distruzione delle carni.**
- La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore e della stessa verrà data la più ampia diffusione con l'affissione della presente nel territorio comunale e all'Albo Pretorio del Comune.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il Sindaco  
*Leonardi Ornella*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.